




testo di
Sandro Proserpi
 Presidente EXPERTsuisse
 Sezione della Svizzera
 italiana



Legge sugli Istituti finanziari (LIsFi) e Legge sui servizi finanziari (LSerFi): conseguenze per la revisione degli assoggettati

La novità principale, consiste nell'assoggettamento a una vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali di clienti (GPI), dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza e dei trustee

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha licenziato la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), mentre il 6 novembre 2019 ha emanato l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), l'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e l'Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV), entrate in vigore contestualmente alla LSerFi e alla LIsFi il 1. gennaio 2020. L'entrata in vigore dell'Ordinanza-FINMA, in materia di Istituti Finanziari è prevista per il 4. Trimestre 2020.

La LSerFi e la LIsFi fanno parte della nuova architettura dei mercati finanziari. Quest'ultima comprende quattro settori: (1) vigilanza (già disciplinata nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA), (2) infrastruttura (legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi), (3) servizi (LSerFi) e (4) assoggettati alla vigilanza (LIsFi). La LSerFi introduce disposizioni intersettoriali per la fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari. Esse si orientano alle normative dell'UE (direttiva MiFID II, regolamento relativo al prospetto, regolamento PRIIPs), adeguandole alle specifiche condizioni svizzere. La legge prevede che i fornitori di servizi finanziari forniscano ai clienti un'informazione e una consulenza adeguate. I clienti privati e quelli professionali, costituiscono le due categorie di clienti principali. D'ora in avanti, per gli strumenti finanziari offerti ai clienti privati dovrà essere fornito un foglio informativo di base. Quest'ultimo deve consentire, in modo semplice e comprensibile, di adottare decisioni di investimento consapevoli e di effettuare un confronto reale tra i diversi strumenti finanziari. Inoltre, tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione.

La LIsFi introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per i gestori patrimoniali, i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare. La novità principale, consiste nell'assoggettamento a una vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali di clienti (GPI), dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza e dei trustee.

La FINMA autorizza i summenzionati istituti finanziari all'esercizio dell'attività, ed è competente per le sanzioni in materia di diritto di vigilanza (enforcement) nei confronti di tali istituti. La vigilanza corrente su GPI e trustee, verrà esercitata da uno o più organismi di vigilanza (OV) autorizzati e sottoposti alla sorveglianza della FINMA. Nel quadro della sorveglianza di questi istituti, gli organismi di vigilanza eserciteranno la vigilanza, oltreché sugli obblighi sanciti dalla LIsFi e dalla LSerFi, sul rispetto delle prescrizioni in conformità alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), compito che finora veniva adempiuto dagli organismi di autodisciplina (OAD) ai sensi della LRD. Le condizioni di autorizzazione per i GPI sono notevoli e prevedono la definizione della propria organizzazione in regolamenti, direttive e procedure, la garanzia di un'attività irreprensibile, delle qualifiche professionali elevate per tutte le funzioni aziendali, una formazione adeguata e un aggiornamento continuo delle proprie competenze. Inoltre, si dovranno identificare e gestire i rischi (tramite una funzione di Risk Management), istituire controlli interni efficaci e garantire il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne (tramite una funzione di Compliance). Infine, il GPI dovrà garantire un capitale minimo e disporre di fondi propri adeguati alla propria attività.

Per quanto concerne le nuove norme di comportamento, queste prevedono la classificazione dei clienti in privati, professionali e istituzionali, la predisposizione di un foglio informativo, la verifica di appropriatezza e adeguatezza, la gestione di eventuali conflitti d'interesse e, in generale, maggiore documentazione e formalizzazione.

Tutte queste novità dovranno essere verificate da società di audit e auditor, responsabili abilitati dagli organismi di vigilanza (OV). Anche le società di audit dovranno essere organizzate in modo adeguato, mentre gli auditor responsabili dovranno disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie.

Cosa significa questo in pratica? Le società di audit dovranno disporre di almeno due auditor responsabili abilitati, di almeno due mandati di verifica e dovranno documentare in modo adeguato le proprie attività di verifica. Gli auditor responsabili, dovranno disporre di almeno cinque anni di esperienza professionale, di almeno 200 ore nella revisione in ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione, e di almeno otto ore di perfezionamento in tale ambito.

Le società di audit dovranno verificare il rispetto dei requisiti definiti nella LIsFi, gli obblighi di diligenza in ambito LRD, nonché gli

obblighi secondo la LSerFi. I risultati delle verifiche dovranno essere esposti in rapporti di audit indirizzati all'organismo di vigilanza (OV).

Va precisato che l'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica, tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza stessa e dei rischi ad essa connessi. Per determinare la periodicità della verifica e l'intensità della vigilanza, l'organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all'attività e all'organizzazione degli assoggettati. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i GPI presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge (autodichiarazione).

In sintesi, con le nuove leggi si passerà da una revisione OAD ad un audit prudenziale ai sensi della LFINMA, con nuovi campi di audit quali il Risk Management, la Compliance, i fondi propri, le attività in outsourcing, i controlli e rapporti interni, i regolamenti e le direttive interne, i conflitti d'interesse, ecc. La revisione dei GPI diventerà più estesa, più onerosa e pertanto più cara, ma anche più interessante. Concludendo, non solo i GPI, ma anche le società di audit e gli auditor responsabili, dovranno adeguarsi e incrementare ulteriormente le proprie competenze specialistiche. ■

Anche le società di audit dovranno essere organizzate in modo adeguato, mentre gli auditor responsabili dovranno disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie

Principali implicazioni della legge sugli istituti finanziari (LIsFi)

Affiliazione ad un organismo di vigilanza	Organizzazione / attività irreprensibile	Gestione dei rischi e controllo interno	Assicurazione / Fondi propri / Revisione
<ul style="list-style-type: none"> - Affiliazione di ogni istituto finanziario ad un organismo di vigilanza (OV) - Inoltro di un'istanza di richiesta di autorizzazione alla FINMA - Affiliazione ad un organo di mediazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione adeguata e garanzia di un'attività irreprensibile - Almeno due persone qualificate - Regolamenti / direttive interne - Competenze adeguate per ogni funzione - Possibilità di delega 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata gestione dei rischi e controllo interno efficace - Istituzione di un'apposita funzione qualificata di controllo (indipendente sopra una determinata soglia di grandezza) - Verifica rispetto prescrizioni legali e direttive interne 	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti minimi in relazione ai fondi propri - Assicurazione sufficiente a copertura dei rischi - Passaggio da revisione OAD ad audit prudenziale ai sensi della FINMA

Principali implicazioni della Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Organizzazione e formazione adeguata	Classificazione dei clienti	Norme di comportamento	Offerta di strumenti finanziari
<ul style="list-style-type: none"> - Adeguate misure organizzative - Conoscenze delle norme di comportamento - Conoscenze specialistiche - Formazione continua - Adeguata gestione dei conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Chiara suddivisione e classificazione dei clienti privati, professionali e istituzionali - Obblighi diversi a dipendenza della tipologia del cliente - Rinuncia alla classificazione se tutti i clienti vengono trattati come privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Obblighi di informazione - Verifica appropriatezza e adeguatezza - Documentazione e rendiconto - Trasparenza e diligenza / indennità da terzi - Migliore esecuzione possibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione di un prospetto - Adeguata informazione preventiva alla clientela sui prodotti e servizi offerti - Messa a disposizione di documentazione su richiesta del cliente